



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXI - n. 52

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 16 gennaio 2012

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I745 - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/DINIEGO ALL'ESERCIZIO DI AVVOCATO	
<i>Provvedimento n. 23116</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	15
C11317 - INTESA SANPAOLO/SOCIETÀ DEL GRUPPO DELTA	
<i>Provvedimento n. 23118</i>	15
C11329 - VALIDUS HOLDINGS/TRANSATLANTIC HOLDINGS	
<i>Provvedimento n. 23119</i>	19
C11381 - COLFAX UK HOLDINGS/CHARTER INTERNATIONAL	
<i>Provvedimento n. 23168</i>	20
C11395 - ATC/FERROVIE EMILIA ROMAGNA	
<i>Provvedimento n. 23175</i>	24
C11402 - CEAM/CEAM SERVIZI TORINO	
<i>Provvedimento n. 23181</i>	31
C11405 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI ASCOCENTRO	
<i>Provvedimento n. 23183</i>	37
INDAGINI CONOSCITIVE	40
IC46 - SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO	
<i>Provvedimento n. 23184</i>	40
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	43
AS902 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE INPGI-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI	43
AS903 – COMUNE DI CAPRI (NA) - SERVIZI DI RACCOLTA, SPEZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	45

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I745 - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/DINIEGO ALL'ESERCIZIO DI AVVOCATO

Provvedimento n. 23116

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la segnalazione di un *abogado*, iscritto al *Colegio de Abogados de Madrid*, pervenuta in data 4 aprile 2011;

VISTE le ulteriori informazioni trasmesse dal segnalante e dal Consiglio dell'Ordine di Chieti rispettivamente nelle date 9 settembre 2011 e 26 settembre 2011;

VISTA la segnalazione dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, pervenuta in data 24 novembre 2011;

VISTE le ulteriori informazioni trasmesse dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti in data 5 dicembre 2011

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

I segnalanti

1. Il segnalanti sono:

- un "abogado" di nazionalità italiana, iscritto al *Colegio de Abogados de Madrid*;
- l'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti (di seguito anche AIAS), il cui fine è di rappresentare e tutelare a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, i possessori di titolo di laurea in giurisprudenza e/o equipollente, acquisito all'interno dell'Unione europea, e/o chi fra loro ha acquisito l'abilitazione alla professione di avvocato, avvocato stabilito o integrato e/o equipollente in ambito intracomunitario.

Gli Ordini

2. I soggetti segnalati sono:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti (di seguito anche C.d.O. Chieti), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Chieti e che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito anche C.d.O. Roma), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Roma e che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (di seguito anche C.d.O. Milano), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Milano e che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (di seguito anche C.d.O. Latina), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Latina e che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia (di seguito anche C.d.O. Civitavecchia), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Civitavecchia e che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli (di seguito anche C.d.O. Tivoli), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Tivoli che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri (di seguito anche C.d.O. Velletri), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Velletri che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania (di seguito anche C.d.O. Tempio Pausania), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Tempio Pausania e che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena (di seguito anche C.d.O. Modena), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Modena che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera (di seguito anche C.d.O. Matera), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Matera che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto (di seguito anche C.d.O. Taranto), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Taranto che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari (di seguito anche C.d.O. Sassari), organo istituito presso il Circondario del Tribunale di Sassari che rappresenta a livello territoriale l'Ordine degli Avvocati.
3. Come tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, i sopra elencati Consigli degli Ordini (di seguito congiuntamente anche CC.d.OO.) vengono rinnovati ogni due anni e hanno, quali organi indefettibili, un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
4. I CC.d.OO. hanno poteri deliberativi, consultivi e di vigilanza, e curano la tenuta dell'albo degli avvocati iscritti ai relativi Ordini.

II. I FATTI DENUNCIATI

La prima segnalazione

5. In data 4 aprile 2011 il primo segnalante ha denunciato la presunta violazione delle regole della concorrenza da parte del C.d.O. Chieti.
6. In particolare, oggetto di segnalazione è la condotta tenuta dal C.d.O. Chieti in relazione alla domanda di iscrizione alla Sezione Speciale presentata dal segnalante in data 14 febbraio 2011.
7. Il segnalante, dopo aver conseguito in Italia la laurea in giurisprudenza, si recava nel 2005 in Spagna per intraprendere la procedura di omologazione del proprio titolo universitario con quella di *Licenciado en derecho*. Al termine della procedura di omologazione, che constava del

superamento di dieci esami presso università spagnole, il segnalante riceveva dal *Ministero de Educación y Ciencia* l'attestazione relativa all'omologazione del proprio titolo in *Licenciado en Derecho*. A seguito di ciò, il segnalante si iscriveva come *abogado* al *Colegio de Abogados de Madrid*. Alcuni mesi dopo, depositava presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti domanda di iscrizione presso la Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Chieti (di seguito, la Sezione Speciale).

8. Con lettera del 22 febbraio 2011, il segnalante veniva convocato avanti il C.d.O. Chieti per un'audizione, relativa alla domanda di iscrizione, poi tenutasi l'8 marzo 2011. In data 30 marzo 2011 veniva notificata al segnalante copia della delibera, adottata l'8 marzo 2011, con cui il D.d.O. Chieti deliberava il rigetto della domanda di iscrizione.

9. Dalle informazioni trasmesse dal C.d.O. Chieti risulta che il provvedimento sia stato assunto *“per carenza dei presupposti postulati dal Decreto Legislativo 2/2/2001 n. 96”*. Nella delibera dell'8 marzo 2011 si osserva che il segnalante *“non avrebbe “adeguatamente documentato, neppure all’esito dell’audizione avvenuta in data 08.03.2011 dinanzi codesto Consiglio, l’effettivo svolgimento di attività professionale nell’ambito dell’ordinamento spagnolo presso il quale ha ottenuto al relativa formale abilitazione quale abogado, in ciò considerandosi che la documentazione prodotta in quella sede, non può ritenersi idonea a dimostrare l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine”*.

10. Il C.d.O. Chieti ha inoltre dichiarato di aver deliberato, nello stesso giorno in cui si è tenuta l'audizione dell'8 marzo 2011, ed in seguito alle istanze di iscrizione pervenute da parte di altri *abogados*, *“più puntuale verifica delle eventuali iscrizioni pregresse nel proprio Albo”*. In particolare, accertata la sussistenza di un iscritto nel proprio albo, C.d.O. Chieti avrebbe avviato con successiva delibera del 12 luglio 2011, *“specifica e puntuale procedura tesa a verificare la sussistenza dei requisiti sottesi alla normativa speciale di riferimento”*.

11. Infine, il Consiglio dell'Ordine di Chieti ha chiarito di aver assunto la decisione *“in aderenza al parere n.17 reso dal C.N.F. il 25/6/2009, più di recente confermato con provvedimento n.33 del 23/2/2011”*.

La seconda segnalazione

12. In data 24 novembre 2011, il segnalante ha denunciato la presunta violazione delle regole della concorrenza da parte dei Consigli dell'Ordine di Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari. Oggetto di segnalazione è la condotta tenuta da tali Consigli in relazione alle domande di iscrizione alla Sezione Speciale degli avvocati stabiliti dei rispettivi albi degli avvocati.

13. Il segnalante riferisce come i sopra descritti Consigli degli Avvocati attuino una politica volta ad impedire ai professionisti che hanno acquisito in Spagna il titolo professionale di *abogado* l'iscrizione nei propri albi e, di conseguenza, l'esercizio della professione.

14. In particolare, si verificherebbero le seguenti condotte:

a) Il C.d.O. Roma sarebbe solito convocare gli *abogados* che richiedono l'iscrizione alla Sezione Speciale per una audizione, nel corso della quale verrebbe avanzata la richiesta di produrre documentazione atta a provare l'esercizio di attività professionale nello Stato membro di provenienza (la Spagna) e si procederebbe alla verifica dell'effettiva conoscenza della lingua spagnola.

Da ulteriori informazioni acquisite d'ufficio, risulta inoltre che nell'adunanza del 10 marzo 2011 il C.d.O. Roma abbia deliberato *“di procedere, allo stato, alla iscrizione della sezione speciale annessa all'albo, dedicata agli avvocati stabiliti, di coloro che abbiano sostenuto – nel Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale omologa di quella richiesta nella Repubblica*

Italiana per il conseguimento dell'abilitazione forense oppure che dimostrino, anche con il supporto di appropriata documentazione, di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo e lavorativo -nel Paese comunitario di provenienza- che giustifichi la dispensa dalla prova attitudinale, stante i requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale antecedentemente svolto".

b) Il C.d.O. Milano esigerebbe dal professionista, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla Sezione Speciale, l'allegazione di documentazione atta a dimostrare che questi abbia espletato attività professionale nello Stato di provenienza (o "Stato di origine"). Sul sito del C.d.O. Milano appare, in effetti, un *"elenco documenti da produrre per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati in qualità di avvocato stabilito (Decreto Legislativo 2/2/2011 n. 96)".* Tale elenco comprende *inter alia* un *"curriculum dettagliato relativo al percorso formativo seguito per ottenere il titolo nello Stato d'origine con relativa certificazione; documentazione relativa all'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nello Stato d'origine (procedimenti trattati con indicazione degli estremi dell'Ufficio e questioni stragiudiziali)".*

c) Il C.d.O. Latina avrebbe deliberato, nella propria seduta del 1 febbraio 2011, di *"adottare i seguenti criteri per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati stabili tenuto da questo Ordine:*

a. Il richiedente dovrà fornire prova rigorosa di aver esercitato la professione all'estero per almeno un anno;

b. Il richiedente dovrà sottoporsi a prove attitudinali per verificare e dunque garantire di essere in grado di svolgere la professione in Italia

c. Il Consiglio dell'ordine verificherà il paese in cui è stato rilasciato il diploma di laurea Italia o estero

d. Il richiedente dovrà sottoporsi ad un colloquio nella lingua del paese comunitario di provenienza con interprete scelto e pagato dal Consiglio dell'ordine (...)"

d) Il C.d.O. Civitavecchia, nella propria seduta del 18 gennaio 2011, avrebbe deliberato, alla luce del parere del CNF del 25/6/2009 n. 17, quanto segue: *"nell'esaminare le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo dedicata agli avvocati stabiliti, al fine di verificare la sussistenza dell'imprescindibile presupposto dello svolgimento di attività professionale all'estero, il Consiglio prenderà in esame i seguenti criteri:*

- esercizio della professione all'estero per almeno un anno;

verifica se il diploma di laurea è stato acquisito in Italia o all'estero;

- acquisizione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di permanenza all'estero;

- colloquio in lingua dello stato estero.

All'esito della suddetta verifica, sarà richiesto all'avvocato "comunitario" di sostenere una prova scritta ed orale riguardante il diritto sostanziale e processuale italiano".

e) Il C.d.O. Tivoli, nella propria seduta del 15 aprile 2011, avrebbe deliberato un *"Regolamento per lo svolgimento della prova attitudinale e del colloquio in lingua della nazione di provenienza per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati stabiliti"*, che prevede appunto un'articolata prova attitudinale di diritto italiano ed una prova di lingua davanti ad una Commissione composta di Consiglieri dell'Ordine;

f) Il C.d.O. Tempio Pausania richiede, all'interno dei moduli da riempire per l'iscrizione alla Sezione Speciale, il pagamento *una tantum* di una tassa di iscrizione di 1.500 euro (contro una tassa di 168 euro applicata nei confronti di chi richiede la semplice iscrizione all'Albo degli Avvocati).

15. Il segnalante riferisce anche di condotte che, pur non riconducibili a delibere adottate dall'ordine locale, si risolvono nel rigetto ingiustificato delle domande di iscrizione inviate dai singoli istanti. Si segnalano in particolare:

- a) Il C.d.O. Modena risulta aver convocato in audizione un *abogado* che aveva richiesto l'iscrizione alla Sezione Speciale, rigettando poi la domanda per mancanza di documentazione atta a provare lo svolgimento di un effettivo ruolo dell'istante in alcune udienze e manifestando la propria condivisione nei confronti "*dei pareri espressi dal C.N.F.*";
- b) Il C.d.O. Matera risulta aver rigettato, anche alla luce del parere del CNF del 25.6.2009, la domanda di un istante che non aveva sostenuto alcun esame né svolto alcuna esperienza professionale nello Stato di origine;
- c) Il C.d.O. Taranto risulta aver convocato in audizione un *abogado* che aveva richiesto l'iscrizione alla Sezione Speciale, rigettando poi la domanda, anche alla luce dei pareri del CNF del 25.6.2009 e del 5.5.2011, per mancanza di documentazione atta a provare lo svolgimento di attività professionale in Spagna;
- d) Il C.d.O. Sassari risulta aver convocato in audizione un *abogado* che aveva richiesto l'iscrizione alla Sezione Speciale, rigettando poi la domanda per mancanza di requisiti previsti alla normativa vigente, anche alla luce dei pareri del CNF del 25.6.2009 e del 5.5.2011;

III. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

La normativa comunitaria ed italiana

16. La premessa su cui si regge la legislazione comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali è che lo Stato "di accoglienza" non può rifiutare l'accesso ad una professione per la quale sia richiesto un determinato titolo professionale, qualora il richiedente disponga della qualifica che gli permette tale accesso nel paese d'origine. Tale principio è soggetto ad alcune limitazioni, derivanti dal fatto che la formazione ricevuta nello stato d'origine può essere significativamente diversa da quella richiesta nello stato d'accoglienza: si configurano, pertanto, due diverse strade per il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in un altro Stato membro.

17. Una prima strada, introdotta in Italia dal Decreto Legislativo n. 15/1992, poi sostituito dal Decreto Legislativo n. 206/2007 in attuazione, rispettivamente, della direttiva 89/94 e della direttiva 2005/36/CE¹, prevede il mutuo riconoscimento di qualsiasi "diploma" o titolo che sia stato rilasciato da un'autorità competente, da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di almeno tre anni e, se del caso, ha acquisito la formazione professionale. Da esso deve inoltre risultare che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato. Viene fatta salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre "misure compensative" nel caso in cui la formazione ricevuta nel paese d'origine dal richiedente sia di una durata inferiore o sia molto diversa rispetto a quella del paese d'accoglienza. Nel caso specifico degli avvocati, il riconoscimento del titolo acquisito all'estero è espressamente subordinato al superamento di una prova attitudinale; solo in seguito a ciò, il professionista che abbia conseguito il titolo professionale all'estero può acquisire il titolo di "avvocato".

18. Una seconda strada, più direttamente rilevante ai fini di questo procedimento, è riconducibile al Decreto Legislativo n. 96/2001, emanato in attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare

¹ La direttiva 2005/36/CE ha sostituito la Direttiva 89/94, senza modificarne il contenuto per quel riguarda gli aspetti rilevanti ai fini del presente procedimento.

l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui si è acquisita la qualifica professionale.

19. Il Decreto Legislativo n. 96/2001 disciplina, ai capi II e III, l'esercizio permanente della professione di avvocato con il titolo professionale di origine e l'eventuale successiva integrazione nella professione di avvocato in Italia. In particolare, l'art. 6 consente l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato ai cittadini degli Stati membri in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito nel paese di origine. Il professionista che intenda esercitare la professione in Italia è tenuto ad iscriversi come "avvocato stabilito" nella già citata Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati dedicata agli avvocati stabiliti, che gli consente (con alcune limitazioni²) l'esercizio professionale con il titolo acquisito nel paese di origine, indicato nella lingua ufficiale dello stato membro di origine. L'iscrizione è subordinata all'iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

20. Di fatto, l'iscrizione si ottiene, ai sensi dell'art. 6, comma 3, su semplice presentazione al Consiglio dell'Ordine presso cui si chiede l'iscrizione, dei seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
- b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva o dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;
- c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

21. Ai sensi del comma 5, la domanda di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana e i relativi documenti, ove redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata. Ai sensi del comma 6, il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza della condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione nella Sezione Speciale e ne dà comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro di origine. Il comma 7 prevede infine che il rigetto della domanda non possa essere pronunciato se non dopo avere sentito l'interessato. Qualora il Consiglio non abbia provveduto entro il termine previsto, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

22. Nella sentenza *C-506/09 Wilson* del 19 settembre 2006 la Corte di Giustizia Europea ha esaminato la possibilità per lo Stato membro ospitante di introdurre ulteriori condizioni cui subordinare il diritto di un avvocato ad esercitare stabilmente le sue attività in quanto "stabilito" (seguendo, cioè, la seconda delle procedure descritte)³, giungendo alla conclusione che "*l'unico requisito cui deve essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine*" è "*la presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro [di provenienza]*".

23. Successivamente, dopo tre anni di esercizio regolare ed effettivo nel paese ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, l'avvocato può iscriversi all'albo degli avvocati ed esercitare la professione di avvocato senza alcuna limitazione e senza alcuna necessità di sostenere la prova attitudinale prevista dal Decreto Legislativo n. 114/1992.

² Per esempio, nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o precedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

³ Nel caso di specie, il paese di accoglienza (il Lussemburgo) aveva deciso di subordinare l'iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo degli avvocati al superamento di una prova di conoscenza della lingua lussemburghese.

24. Ai sensi della Direttiva n. 98/5 (art. 10(1)), spetta al richiedente provare all'Autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attività effettiva e regolare per almeno tre anni. La corrispondente disposizione italiana, l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 96/2001, prevede che il richiedente presenti al Consiglio dell'Ordine presso cui richiede l'iscrizione documentazione attestante il numero e la natura delle pratiche trattate, nonché ogni altra informazione idonea a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale nel diritto nazionale; ai fini di verificare la regolarità della domanda e l'effettivo esercizio, il Consiglio può richiedere chiarimenti ed informazioni agli uffici interessati o allo stesso istante.

25. La deliberazione in merito alla richiesta è assunta dal Consiglio dell'Ordine, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso presso il CNF. Qualora il Consiglio non abbia deliberato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può presentare ricorso al CNF.

La normativa spagnola

26. La Spagna è, al momento, l'unico Paese dove l'accesso alla professione d'avvocato non è regolata, nel senso che la normativa non prevede il superamento di un esame per l'accesso alla professione d'avvocato. Un laureato in legge italiano, così come di un altro Stato membro, può pertanto ottenere in Spagna il titolo di "*abogado*" seguendo questa procedura: su presentazione del titolo di laurea italiano, le autorità spagnole comunicano al candidato gli esami integrativi che egli deve sostenere presso università spagnole ai fini di ottenere l'omologazione del titolo di laurea italiano con quello spagnolo, cioè la "*licencia en derecho*". Una volta acquisita la *licencia en derecho*, il candidato può, sulla base della presentazione di questo solo titolo, ottenere l'iscrizione all'Albo degli *Abogados*, acquisendo così il titolo di "*abogado*".

27. Occorre aggiungere che dal 2011, con l'entrata in vigore della *ley* 34/2006, le regole relative all'accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna cambieranno. Con l'approvazione di questa legge, al fine di conseguire il titolo professionale di avvocato o di procuratore, sarà necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata e superare, come nel resto d'Europa, un esame. In forza del regime transitorio in vigore fino al 31 ottobre 2013, sarà comunque consentito beneficiare del vecchio regime a tutti coloro che abbiano conseguito la laurea prima del 31 ottobre 2011, purché facciano richiesta di iscrizione all'Albo entro il 31 ottobre 2013.

I pareri del CNF

28. In data 25.6.2009 il CNF, su richiesta di alcuni Consigli dell'Ordine, esprimeva un proprio parere circa la corretta interpretazione da adottare in relazione alla giurisprudenza comunitaria sul riconoscimento dei titoli professionali. Il contenuto di tale parere viene sostanzialmente riprodotto nel successivo parere del 23 febbraio 2011, diramato in forma di circolare agli ordini locali in data 5 maggio 2011 e qui di seguito brevemente riassunto.

29. Secondo il CNF, la sentenza C-311/06 *Cavallera*, emessa dalla Corte di Giustizia Europea in relazione alla procedura di riconoscimento dei titoli fondata sulla direttiva 89/48/CEE (ora direttiva 2005/36/CE, cioè la prima delle due strade precedentemente descritte), esprimerebbe un principio più generale in base al quale "*domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati membri a prevedere forme particolari di qualificazione per l'accesso alle attività professionali (...) e quindi dà luogo ad un abuso del diritto*". Da ciò discenderebbe la necessità che i Consigli dell'Ordine esaminino nel dettaglio le domande di iscrizione nella Sezione Speciale, cioè delle domande pervenute in relazione alla seconda delle due procedure sopra descritte, rilevante ai fini del presente procedimento. Il CNF sostiene infatti che "*l'esito interpretativo della sentenza in*

parola va ... nel senso di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimenti di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero". Richiamando un'altra sentenza relativa alla direttiva 2005/36/CE, C-118/09 *Koller*, il CNF invita poi i Consigli circondariali a compiere, *"secondo i criteri enunciati dalla Corte, un'adeguata istruttoria sulle domande di iscrizione, per distinguere in modo motivato i casi di professionisti stranieri intenzionati ad esercitare in buona fede il loro pieno diritto allo stabilimento in Italia dalle ipotesi – come descritte dalla Corte – di abuso del diritto europeo, sotto forma di un "duplice passaggio" da uno stato all'altro, senza acquisizione di qualifiche supplementari rispetto a quelle di partenza (...) Non vi è dubbio infatti che ... anche in sede di prima ricezione della domanda di iscrizione nella sezione stabiliti i Consigli dell'ordine conservano uno spatium delibandi che va esercitato proprio nei limiti indicati dalle direttive rilevanti e dalla Corte di giustizia, e poco sopra ricordati. Si ritiene pertanto in conclusione che il Consiglio dell'ordine conservi il potere di negare l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'albo custodito, allorquando rilevi – alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza comunitaria – che si versi in un caso di abuso del diritto dell'Unione europea."* Si tratterebbe, secondo il CNF, di casi in cui cittadini italiani avanzano la richiesta di stabilimento sulla base di titoli stranieri *"di formazione anomala, ossia emessi in un arco di tempo assai breve (...) e dai quali non emerge alcun legame con il paese di emissione dei titoli. In queste situazioni è compito dell'Ordine accertare la natura abusiva o meno della domanda, accertando l'effettiva sussistenza di legami con il paese in cui si è conseguita l'abilitazione professionale"*.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

30. I provvedimenti adottati dai CC.d.OO. sopra elencati, volti ad impedire o limitare l'iscrizione di professionisti qualificati in uno Stato membro diverso dall'Italia, riguardano l'iscrizione di professionisti nei distretti di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari.

31. In considerazione del fatto che l'iscrizione presso uno specifico Ordine non esclude la possibilità per il professionista di svolgere la propria attività anche al di fuori del relativo circondario, si ritiene che le condotte dei suddetti Ordini siano idonee ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività professionale sull'intero territorio nazionale.

V. VALUTAZIONI

Le intese

32. Conformemente ai consolidati principi giurisprudenziali comunitari e nazionali sulla natura di impresa dei professionisti, gli avvocati, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi *antitrust*. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, essi possono essere qualificati come imprese⁴.

33. I Consigli dell'Ordine degli avvocati provinciali, in quanto enti territoriali rappresentativi di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, possono essere considerati associazioni di imprese ai sensi dell'art. 101 del Trattato.

⁴ Cfr., a titolo esemplificativo, Corte di giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, *Commissione/Italia*; 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, *Pavlov ed altri*; 19 febbraio 2002, causa C-35/99, *Procedimento penale a carico di*

34. La delibera adottata dal C.d.O. Chieti, nonché le delibere, i regolamenti e le decisioni in relazione a casi individuali adottati dagli altri CC.d.OO., nonché ogni altra condotta, quale quella tenuta dal C.d.O. Tempio Pausania, avente la finalità di ostacolare l'esercizio della professione forense nei distretti sopra elencati da parte di professionisti che intendono avvalersi della procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 96/2001, in quanti atti adottati da un organo di un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali, costituiscono deliberazioni di un'associazione di imprese, pertanto qualificabili come intese ai sensi dell'art. 101 del Trattato.

La restrizione della concorrenza

35. La procedura basata sulla direttiva n. 98/5, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte nel caso *Wilson*, è fondata su un meccanismo, pressoché automatico, in base al quale, nella prima fase (quella di iscrizione alla Sezione Speciale) l'istante deve limitarsi a produrre un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine.

36. Risultano pertanto totalmente discordanti dai criteri imposti dal diritto nazionale e comunitario, nonché restrittive della libertà di accesso al mercato della prestazione dei servizi legali da parte di professionisti qualificati in un altro Stato membro, le argomentazioni addotte dal C.d.O. Chieti nella propria delibera a supporto del rigetto della domanda di iscrizione. Si legge ivi, infatti, che il segnalante non avrebbe dimostrato l'effettivo svolgimento, in Spagna, di attività professionale; in aggiunta a ciò, viene anche disposta verifica in relazione ad una precedente iscrizione di un altro professionista. Tale condotta, peraltro, è indicativa di un generale atteggiamento ostruzionistico da parte del C.d.O. Chieti nei confronti degli *abogados*.

37. Parimenti discordanti risultano i criteri introdotti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli e Velletri nelle proprie delibere o regolamenti, così come quelli che traspaiono dalle decisioni di rigetto adottate dagli Consigli degli ordini degli Avvocati di Modena, Matera, Taranto, Sassari: sulla base di questi, coloro che richiedono, avvalendosi del titolo professionale acquisito in uno Stato membro, l'iscrizione alla Sezione Speciale sarebbero tenuti a provare il superamento di una prova attitudinale omologa di quella italiana, e/o lo svolgimento di un consistente percorso formativo e lavorativo nel Paese di provenienza e/o a superare un test attitudinale di diritto italiano ed una prova di lingua spagnola.

38. In sostanza, le delibere i regolamenti e le decisioni individuali adottati dai CC.d.OO. sopra elencati introducono, ai fini dell'iscrizione alla Sezione Speciale, requisiti non richiesti dalla normativa applicabile e finalizzati ad ostacolare l'esercizio della professione forense da parte di professionisti che intendono avvalersi della procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 96/2001. Tali condotte impediscono ai professionisti di usufruire di una forma di accesso alla professione forense espressamente prevista dalla normativa comunitaria e nazionale.

39. Pari effetti possono essere attribuiti alla prassi del C.d.O. Tempio Pausania di esigere il pagamento di tasse di iscrizione alla Sezione Speciale manifestamente sproporzionate rispetto a quanto viene richiesto per l'iscrizione all'albo ordinario.

Il pregiudizio al commercio intracomunitario

40. I descritti comportamenti appaiono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, costituiscono violazioni dell'art. 101 del TFUE.

41. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C

101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

42. Si consideri, al riguardo, che le fattispecie oggetto del presente procedimento appaiono idonee a condizionare le possibilità, da parte di avvocati qualificati in un altro Stato membro dell'Unione Europea, di accedere al mercato della prestazione di servizi legali sul territorio italiano.

43. Di conseguenza, le fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonee ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, devono essere valutate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le decisioni, delibere e regolamenti sopra descritti, adottati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari costituiscono, insieme a tutti gli atti e le comunicazioni ad essi correlati, intese restrittive della concorrenza, in violazione dell'art. 101 TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 101 TFUE;

b) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Chieti, Roma, Milano, Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto, Sassari o da persona da essi delegata del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno trenta giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Massimo Ferrero;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11317 - INTESA SANPAOLO/SOCIETÀ DEL GRUPPO DELTA

Provvedimento n. 23118

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011;

SENTITO il relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la comunicazione di Intesa Sanpaolo S.p.A., pervenuta in data 26 ottobre 2011;

VISTO il parere ISVAP pervenuto, a seguito di richiesta ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della legge n. 287/90, in data 23 novembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "ISP") è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario (di seguito anche "gruppo ISP"). Il gruppo ISP, nato dall'integrazione di Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., è attivo nell'offerta di servizi bancari, finanziari ed assicurativi. ISP opera in tutto il territorio nazionale con oltre cinquemila filiali distribuite in tutte le regioni italiane.

Le azioni di ISP sono quotate presso il Mercato Telematico di Borsa Italiana. Nel 2010 il fatturato realizzato in Italia dal gruppo ISP, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato, secondo le informazioni fornite dalle parti, pari a circa [50-60]¹ miliardi di euro.

2. Oggetto di acquisizione sono le seguenti società e ramo d'azienda del gruppo facente capo a Delta S.p.A. (di seguito complessivamente denominati "Target") ovvero: (i) New 16 S.p.A. (di seguito anche "New 16"), società titolare di alcune attività e passività, di alcuni crediti, nonché di un immobile sito in Roma; (ii) Bentos Assicurazioni S.p.A., società di diritto italiano attiva nella produzione di polizze danni; (iii) un insieme di rapporti bancari riferibili a due sportelli ubicati a Roma e Bologna di SediciBanca S.p.A. (di seguito anche SediciBanca), la quale ne manterrà la titolarità (di seguito anche "rapporti in blocco"). L'intero capitale sociale sia di New 16 sia di Bentos è detenuto da River Holding S.p.A. (di seguito anche River Holding), società di diritto italiano il cui intero capitale sociale fa capo a Delta S.p.A., società a capo del Gruppo Delta. Il capitale di Delta è così suddiviso: Onda S.p.A. (49,99%), Ifid S.r.l. (15,95%), Sviluppo Investimenti Estero S.p.A. (29,99%) ed una persona fisica al 4,07%. Nel complesso la Target è attiva nella fornitura di servizi bancari e assicurativi nel Lazio ed in Emilia Romagna. Il fatturato realizzato in Italia nel 2010 dalla Target, secondo le informazioni fornite dalle parti, calcolato per quanto concerne l'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 287/90, è stato pari a [10-47] milioni di euro.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di ISP dell'intero capitale sociale di New 16 e dell'intero capitale sociale di Bentos, nonché di un ramo d'azienda composto da un insieme di rapporti passivi di conto corrente, depositi con clientela e correlati rapporti attivi di conto corrente. Tali società e rapporti appartengono al gruppo facente capo a Delta, società posta in amministrazione straordinaria lo scorso 27 maggio 2009, e sono ceduti ad ISP nell'ambito di un contesto unitario caratterizzato da un unico contratto. In tale contratto viene espressamente indicato che gli adempimenti previsti alla data di esecuzione dell'operazione *“devono essere considerati come un atto unico e inscindibile”* e che, in mancanza di uno solo di essi, la presente operazione non potrà considerarsi eseguita.

4. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, tale contratto prevede che il Gruppo Intesa Sanpaolo acquisti (i) da SediciBanca i rapporti in blocco come sopra descritti (per il tramite di ISP), (ii) da River Holding l'intero capitale sociale di New 16 (per il tramite di Intesa Real Estate S.r.l., nella quale New 16 verrà successivamente fusa per incorporazione) e (iii) da River Holding l'intero capitale sociale di Bentos (per il tramite di Eurizon Vita).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. Preliminarmente si osserva che le acquisizioni comunicate, in quanto caratterizzate da interdipendenza funzionale, costituiscono un'unica operazione.

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di due imprese e di un ramo di azienda, costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1990.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16 della legge n. 287/90, in quanto il fatturato realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate nel 2010 eccede la soglia di 472 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'ISVAP

7. L'ISVAP, con parere pervenuto in data 23 novembre 2011, non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale preesistente.

V. I MERCATI RILEVANTI

8. L'operazione comunicata ha un impatto su diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale e in quello assicurativo.

V. 1. Attività bancaria tradizionale

9. Nell'ambito del settore bancario risultano rilevanti, al fine di valutare gli effetti dell'operazione di concentrazione in esame, i seguenti mercati:

V. 1. 1. Mercato della raccolta

10. Per consolidato orientamento della Banca d'Italia e dell'Autorità, il mercato della raccolta identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria (a breve termine) da clientela diretta ordinaria mediante: conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati

di deposito². Dal punto di vista geografico il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.

Nel mercato in esame i “rapporti in blocco” sono relativi ad attività che la società Target svolge attraverso due sportelli, uno ubicato a Bologna e l’altro a Roma.

11. Posto che l’operazione non comporta cessione di sportelli, gli incrementi nell’attività di raccolta attraverso la cessione di clienti, nelle province di Roma e Bologna, sono marginali e largamente inferiori all’1%.

V. 1. 2. Mercati degli impieghi bancari

12. Nell’ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine.

Considerando il lato della domanda, gli impieghi possono essere distinti tra: (i) impieghi alle famiglie consumatrici; (ii) impieghi alle famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni; (iii) impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni e (iv) impieghi agli enti pubblici.

Queste diverse tipologie di soggetti esprimono esigenze di finanziamento diverse, per le quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, pertanto, altrettanti mercati dei prodotti rilevanti.

13. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità e quindi di disponibilità a sostituire l’offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie.

In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, laddove i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

14. La Target è attiva negli impieghi alle famiglie consumatrici e alle famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni nella provincia di Roma e alle imprese di medie e grandi dimensioni nella Regione Lazio.

15. Con riferimento agli impieghi alle famiglie consumatrici, nella provincia di Roma la quota congiunta delle parti in termini di impieghi alle famiglie consumatrici è pari a [10-15%] e l’apporto incrementale della Target è contenuto con una quota [*inferiore all’1%*].

16. Quanto agli impieghi alle famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni, sempre nella provincia di Roma, la quota congiunta è pari a [15-20%] e anche in questo caso l’apporto incrementale della Target è contenuto, detenendo una quota pari a [1-5%].

17. Infine, quanto al mercato degli impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni si evidenzia che la Target detiene una quota marginale [*inferiore all’1%*] nella regione Lazio. Inoltre la quota *post* acquisizione è pari a [20-25%].

V. 2 Settore assicurativo

18. L’operazione in oggetto interessa vari mercati della produzione assicurativa danni. Secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità e della Commissione Europea, i mercati assicurativi, dal punto di vista del prodotto, possono essere individuati in base alla distinzione tra diversi rami e, all’interno dei diversi rami, è possibile individuare tanti mercati quanti sono i tipi di rischio coperto, in ragione della ridotta sostituibilità delle polizze dal lato della domanda.

Quanto alla dimensione geografica del mercato rilevante, essa è normalmente considerata nazionale.

19. Nel caso in esame e tenuto conto che le parti interessate, ISP e Target, sono contemporaneamente attive nella produzione di polizze danni dei rami (i) infortuni, (ii) malattia,

² Cfr. provv. n. 16249 del 20 dicembre 2006, C/8027 - Banca Intesa/Sanpaolo IMI, in Boll. n. 49/06.

(iii) corpi veicoli terrestri, (viii) incendio e merci trasportate, (ix) altri danni a beni, (xiii) R.C. generale, (xvi) perdite pecuniarie di vario genere, (xvii) tutela legale e (xviii) assistenza, i mercati rilevanti del prodotto corrispondono ai mercati della produzione di polizze danni di tali rami.

20. La dimensione geografica di tutti i mercati della produzione delle polizze danni elencate nel paragrafo precedente assume carattere nazionale, essendo omogenee le condizioni e le modalità di produzione all'interno del territorio nazionale.

21. Nei mercati nazionali sopra individuati si rileva come gli incrementi nelle quote di mercato derivanti dalla presente operazione sono sempre marginali risultando largamente inferiori all'1% e la quota aggregata ad esito dell'operazione al massimo pari a [5-10%].

22. Per quanto concerne gli aspetti distributivi non si ravvisano, allo stato, impatti concorrenziali in quanto Bentos non distribuisce, come rilevato dalle parti, attraverso reti sportelli bancari ma prevalentemente con il canale agenzie con mandato e, comunque, con quote provinciali trascurabili.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmija

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11329 - VALIDUS HOLDINGS/TRANSATLANTIC HOLDINGS*Provvedimento n. 23119*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Validus Holdings, Ltd., pervenuta in data 3 novembre 2011, relativa alla acquisizione da parte della stessa della totalità delle azioni con diritto di voto in Transatlantic Holdings, Inc., società operante nel settore della riassicurazione;

VISTO il parere ISVAP pervenuto, a seguito di richiesta ai sensi dell'art. 20 comma 4 della legge n. 287/90, in data 2 dicembre 2011;

CONSIDERATO che Validus Holding Ltd, in data 13 dicembre 2011, ha comunicato di non procedere alla realizzazione della operazione comunicata e di ritirare formalmente la comunicazione della stessa;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11381 - COLFAX UK HOLDINGS/CHARTER INTERNATIONAL*Provvedimento n. 23168*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Colfax Corporation, pervenuta in data 25 novembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Colfax Corporation (di seguito, Colfax) è una società di diritto statunitense attiva nello sviluppo, progettazione, produzione, distribuzione, assistenza e supporto di sistemi di pompaggio e gestione dei fluidi e fornisce una vasta gamma di prodotti per il controllo di fluidi, principalmente pompe, sistemi per la gestione di fluidi, sistemi di lubrificazione e valvole speciali.

La società è quotata alla borsa di New York. Colfax è controllata dai suoi due co-fondatori, i quali sono due persone fisiche che insieme detengono circa il 42% delle azioni di Colfax.

Nel 2010¹, Colfax ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 436,9 milioni di euro, di cui circa [100-472]² milioni di euro nell'Unione Europea e circa [10-47] milioni di euro in Italia.

Charter International plc (di seguito, Charter) è una società di diritto irlandese holding di un gruppo mondiale di società di ingegneria. Charter fornisce, attraverso le sue controllate ESAB e Howden e le loro rispettive affiliate, strumenti per la saldatura e il taglio dei metalli, materiali di apporto e soluzioni di automazione impianti (prodotti da ESAB) così come apparecchi per il trattamento di aria e gas (tramite Howden).

In Italia, ESAB ha due filiali: (i) ESAB Saldatura S.p.A., che vende materiali di apporto e strumenti per la saldatura e il taglio nonché tutta la gamma di prodotti ESAB, e (ii) ESAB Terni S.r.l., che produce materiali di apporto per la saldatura.

Charter è quotata alla Borsa di Londra. Nessun azionista ha il controllo o detiene oltre il 10% del capitale sociale (al 21 settembre 2010).

Nel 2010³, Charter ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa [472-700] milioni di euro nell'Unione Europea e circa [47-100] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di Colfax, tramite la propria società controllata Colfax UK Holdings Ltd, attraverso un'offerta pubblica di acquisto, della totalità delle azioni di Charter.

Al fine di capitalizzare e finanziare l'acquisizione di Charter, è inoltre previsto che BDT CF Vehicle Acquisition, LLC – un soggetto controllato da BDT Capital Partners Fund – acquisisca una

¹ Il 15 febbraio 2011 Colfax ha acquisito la Roscor Holding BV, una società di diritto olandese attiva nella gestione dei fluidi. I dati di fatturato realizzati da Colfax a livello mondiale e nell'Unione Europea comprendono il fatturato di Roscor Holding BV.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Il dato è comprensivo del fatturato generato dalle società acquisite da Charter nel 2011.

percentuale delle azioni di Charter rilasciate dopo un aumento di capitale. Si stima che la percentuale detenuta dal Fondo BDT sarà pari al 29% del capitale. Colfax deterrà pertanto il 71% del capitale sociale di Charter al termine dell'operazione di concentrazione.

In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

In considerazione dell'attività svolta dalla società Charter oggetto di acquisizione, l'operazione riguarda i seguenti mercati del prodotto:

- i) sistemi per compressori a gas;
- ii) strumenti (anche detti materiali d'apporto) per la saldatura e il taglio dei metalli.

(i) Mercato dei sistemi per compressori a gas

I sistemi per compressori (noti anche come gruppi di compressori) sono prodotti tecnici altamente ingegnerizzati che combinano diversi prodotti per il controllo dei fluidi nonché attrezzature (dedicate), compreso, più eminentemente, un compressore progettato per "comprimere" o "pressare" un gas per ridurlo in uno stato più compatto rispetto a quello nel quale si trova in condizioni atmosferiche normali e ciò con il fine di utilizzarlo nei processi industriali o di costruzione.

La tipologia di compressore incorporato nel sistema per compressori determina e caratterizza il tipo di sistema. Le parti ritengono che i compressori possono essere generalmente suddivisi tra compressori ad aria e compressori non ad aria (noti anche come compressori a gas).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta dalla società Charter oggetto di acquisizione, le parti ritengono che il mercato del prodotto rilevante sia quello dei sistemi per compressori a gas, e, più specificamente, i sottosegmenti dei sistemi per compressori a vite e dei sistemi per compressori alternativi (c.d. *reciprocating*).

Le parti sostengono che il mercato, inclusi i suoi eventuali sottosegmenti, abbia portata mondiale. Non si riscontrano significative barriere all'entrata nel mercato dei sistemi per compressori a gas, tutti i principali fornitori operano a livello mondiale e i loro clienti acquistano su base mondiale.

(ii) Mercato degli strumenti (anche detti materiali d'apporto) per la saldatura ed il taglio dei metalli

Relativamente al mercato concernente la vendita di strumenti per la saldatura ed il taglio dei metalli, può osservarsi che esso comprende una pluralità di prodotti diversi. Sono distinguibili, infatti, numerosi mercati in relazione al diverso grado di sostituibilità dal lato della domanda ed al diverso uso a cui tali strumenti sono destinati.

Possono essere individuati, in particolare, vari mercati relativi all'attrezzatura standard per la saldatura ad arco, agli accessori per la saldatura ad arco, ai componenti per sistemi su misura di saldatura ad arco, ai sistemi completi su misura di saldatura ad arco, ad attrezzatura per il taglio (a plasma e ossiacetilenico), ad elettrodi, ai fili, ai flussi per processi SAW.

Alla luce di quanto appena osservato ogni strumento e/o attrezzatura può costituire, in linea di principio, un mercato distinto; ai fini della valutazione tuttavia della presente concentrazione, si rileva che l'esatta definizione del mercato può essere lasciata aperta⁴.

Relativamente alla dimensione geografica dei mercati delle attrezzature e dei prodotti utilizzati nei processi di saldatura e di taglio dei metalli, si osserva che essa può ritenersi ultranazionale, in linea di principio coincidente con il territorio dell'Unione europea⁵.

Tale definizione dei mercati geograficamente rilevanti è dovuta, in particolare all'intenso commercio di attrezzature e prodotti per la saldatura ed il taglio fra i Paesi comunitari, alla bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale nonché alla mancanza di barriere all'entrata sia tecniche che amministrative tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Si rileva peraltro che sussistono a livello europeo standard comuni applicabili alle diverse tipologie di prodotto.

Effetti dell'operazione

Nel mercato dei sistemi per compressori a vite, a livello mondiale Charter detiene una quota pari a [1-5%] circa mentre Colfax detiene una quota pari a [1-5%] circa. A seguito dell'acquisizione, pertanto, Colfax verrà a detenere una quota pari a [5-10%] circa. Nel mercato dei sistemi per compressori alternativi, a livello mondiale Charter detiene una quota inferiore al 6%, mentre Colfax non è attiva.

Nel mercato degli strumenti per la saldatura e il taglio, a livello europeo Charter detiene una quota pari a [15-20%] circa, mentre Colfax non è attiva.

In tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

⁴ Cfr. provv. n. 11713 del 13 febbraio 2003, C5727 - *Air Liquide Italia/Veneta Saldatura*., in Boll. n. 7/03.

⁵ Cfr. provv. n. 11713 del 13 febbraio 2003, C5727 - *Air Liquide Italia/Veneta Saldatura*., in Boll. n. 7/03; cfr. anche la decisione della Commissione Europea *Thyssen/Bohler* del 14.10.96, caso IV/M.829, con riferimento al mercato relativo ai prodotti di consumo per saldature.

Roberto Chieppa

Giovanni Pitruzzella

C11395 - ATC/FERROVIE EMILIA ROMAGNA*Provvedimento n. 23175*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la comunicazione delle società ATC S.p.A. e F.E.R S.r.l., pervenuta in data 30 novembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

A.T.C. S.p.A. (di seguito, ATC) è una società a capitale interamente pubblico che opera nel trasporto pubblico di persone su gomma e nei servizi di sosta nei bacini provinciali di Bologna e di Ferrara.

In particolare, ATC opera nel bacino provinciale di Bologna (con contratto di servizio sottoscritto in data 4 marzo 2011) insieme alla società FER, attraverso la società TPB Società Consortile (già A.T.I., nella quale ATC detiene una partecipazione pari al 90% del capitale sociale), risultata aggiudicataria della gara bandita dall'Amministrazione Provinciale di Bologna in data 2 marzo 2010 per l'affidamento dei servizi fino al 28 febbraio 2017. Nel bacino provinciale di Ferrara, ATC opera (con contratto di servizio sottoscritto in data 23 dicembre 2010) insieme alla società FER, attraverso la società Trasporto Pubblico Ferrarese S.c. a r.l. (già A.T.I., nella quale ATC detiene una partecipazione pari al 90% del capitale sociale), risultata aggiudicataria della gara bandita dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara in data 24 novembre 2003 per l'affidamento dei servizi fino al 31 dicembre 2013. ATC gestisce, inoltre, in virtù di affidamento diretto da parte del Comune di Bologna, risalente al 1997 e attualmente in proroga, nelle more dell'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, le attività di sosta a pagamento su strada, la distribuzione dei premessi per l'accesso alla ZTL, alcuni parcheggi di interscambio modale ed altri servizi complementari per la mobilità (*car sharing, bike sharing*).

Il capitale sociale di ATC è detenuto per il 59,65% dal Comune di Bologna, per il 37,15% dalla Provincia di Bologna, per l'1,29% dal Comune di Ferrara e per l'1,91% dall'Amministrazione provinciale di Ferrara.

Nel 2010 la società ATC S.p.A. ha realizzato un fatturato di circa 193 milioni di euro interamente in Italia.

Ferrovie Emilia Romagna Società a Responsabilità Limitata - F.E.R. S.r.l. (di seguito, FER) è una società attiva nei servizi di trasporto pubblico di persone su gomma e ferro (tram) nei bacini locali di Bologna, Ferrara e Rimini e nel trasporto ferroviario di persone nonché nelle attività di trasporto ferroviario di merci, attraverso la società controllata Oceano Gare Italia S.p.A., e nella gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria in concessione.

In particolare, FER è attiva nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara, attraverso le due società (TPB Società Consortile e Trasporto Pubblico Ferrarese S.c. a r.l. in cui detiene, rispettivamente, una partecipazione pari al 5% e al 7% del capitale sociale) costituite a seguito dell'aggiudicazione delle gare sopra menzionate, bandite dalle Amministrazioni Provinciali di Bologna e di Ferrara cui ha partecipato in ATI con ATC. FER è altresì attiva nel bacino provinciale di Rimini attraverso la

società *Adriatic Transport Group S.p.A.* (già A.T.I., nella quale FER detiene una partecipazione pari al 11,11% del capitale sociale) risultata aggiudicataria della gara bandita dall'Amministrazione Provinciale di Rimini in data 11 novembre 2003 per l'affidamento dei servizi fino al 31 dicembre 2012.

FER, inoltre, fornisce servizi di trasporto ferroviario regionale attraverso il Consorzio Trasporti Integrati – C.T.I. (di cui fanno parte, oltre a FER, anche la società *Trenitalia S.p.A.*, la società *ACT Reggio Emilia* e *ATCM Modena*) aggiudicatario della gara bandita dalla Regione Emilia Romagna in data 8 aprile 2005 per l'affidamento dei servizi fino al 30 giugno 2012.

FER fornisce, altresì, servizi di trasporto ferroviario di merci attraverso la società controllata *Oceano Gare Italia S.p.A.*.

FER è controllata dalla Regione Emilia Romagna che ne detiene il 91,69% del capitale sociale. La rimanente parte del capitale è distribuita tra diversi Enti locali della Regione medesima e dall'Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia. Nel 2010, la società FER S.r.l. ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 97 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata sarà realizzata in due fasi.

Nella prima fase, ATC e FER costituiranno ciascuna una *newco*: rispettivamente, ATC Trasporti S.p.A. e FER Trasporti S.r.l.. In ATC Trasporti S.p.A. confluiranno tutte le attività di ATC relative ai servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione delle attività relative alla gestione della sosta. In FER Trasporti S.r.l. confluiranno le attività di FER relative ai servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale nonché i servizi ferroviari di trasporto merci (gestiti tramite la società controllata *Oceanogate S.p.A.*), con esclusione delle attività di gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria in concessione.

Nella seconda fase, gli azionisti di ACT e FER costituiranno una società per azioni derivante dalla fusione di ATC Trasporti S.p.A. e FER Trasporti S.r.l.

Il capitale della società risultante dalla fusione sarà distribuito tra la Regione Emilia Romagna (46,1%), il Comune di Bologna (30,1%), la Provincia di Bologna (18,8%), ACT S.p.A. (3,1%), la Provincia di Ferrara (1,01%) e altri Enti pubblici della Regione con quote ciascuno inferiori all'1% (Comune di Ferrara, e amministrazioni provinciali di Mantova, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini).

Sulla base delle informazioni pervenute e, in particolare, sulla base dell'analisi dello Statuto, la società risultante dalla fusione sarà soggetta al controllo esclusivo della Regione Emilia Romagna, unico socio titolare del potere di veto negativo in relazione alle deliberazioni del C.d.A. di carattere strategico individuate all'art. 22.3 dello Statuto, oltreché del potere di nomina dell'amministratore delegato.

L'operazione in esame consiste in una serie di transazioni tra loro collegate da un vincolo di interdipendenza funzionale, tutte volte all'acquisizione da parte della Regione Emilia Romagna del controllo sull'entità risultante dalla fusione tra ATC Trasporti S.p.A. e la società FER Trasporti S.r.l..

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva

di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

I settori interessati dalla presente operazione sono quelli del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro (tram), del trasporto ferroviario regionale e del trasporto ferroviario di merci.

i) Il mercato del trasporto pubblico locale

Il processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico locale, incluso il trasporto ferroviario regionale, è stato avviato dal Decreto Legislativo n. 422/97.

In particolare, il Decreto Legislativo citato, nel trasferire alle singole Regioni le competenze e le risorse sul trasporto ferroviario, stabiliva l'obbligo di ricorrere alle *"procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità"*. Si è poi stabilito di consentire ancora gli affidamenti diretti, limitatamente ad un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2003. Tale termine è stato poi prorogato tre volte, fino al 31 dicembre 2007. In seguito, l'articolo 7, comma 3-ter, della legge n. 33/09, ha modificato l'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 422/97, prevedendo che i contratti di servizio relativi al trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, abbiano una durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili per altri sei. Viene così inserita una durata minima (sei anni) ed aumentata la durata massima degli affidamenti (da nove a dodici)¹.

Va poi menzionato il Regolamento europeo 1370/2007 sui servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia che, per i servizi ferroviari, dà facoltà di aggiudicare direttamente i contratti, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale².

Il regime di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale diversi da quelli ferroviari regionali risulta, da ultimo, disciplinato dall'art. 4 del D.L. n. 138/11 che al comma 8 ribadisce il principio generale per cui l'affidamento in esclusiva dei servizi pubblici locali avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive ad evidenza pubblica, indette nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità³.

¹ Legge 9 aprile 2009, n. 33, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

² Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". L'articolo 61 della legge n. 99/09 ha previsto che "al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e , e all'articolo 8, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007". In particolare, il comma 5 del Regolamento rende possibile l'affidamento diretto in deroga al principio di gara nel settore ferroviario.

³ Il comma 12, in alternativa alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio, disciplina le c.d. gare "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato, che devono avere al tempo stesso ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. In tali casi i criteri di valutazione riferiti a qualità e corrispettivo del servizio devono essere prevalenti rispetto al prezzo offerto per le quote del capitale e il bando prevedere criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. Il comma 13 del citato articolo 4 ripropone il modello dell'*in house providing* se "il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui".

Allo stato, il comma 32 dell'art. 4 prevede che gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore ai 900.000 euro annui cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012; ii) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nell'ambito del TPL i mercati rilevanti vengono identificati con i bacini di traffico in relazione ai quali viene effettuato, dagli enti competenti, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico.

Ai fini della presente operazione i mercati rilevanti sono costituiti dai servizi di trasporto locale su gomma e su ferro (tram) nei bacini di traffico corrispondenti alle Province di Bologna, di Ferrara e di Rimini.

ii) Il mercato del trasporto ferroviario regionale

Nel trasporto ferroviario regionale la domanda è rappresentata dagli utenti che esprimono esigenze di mobilità a carattere continuativo in determinate fasce orarie delle giornate feriali (trasporto di tipo pendolare di studenti e lavoratori) ed esigenze di mobilità a carattere saltuario su tratte secondarie.

Il trasporto ferroviario regionale presenta caratteristiche tali da individuare un mercato del prodotto distinto rispetto a tutte le altre modalità di trasporto pubblico locale. In talune circostanze e per alcune tratte, le descritte esigenze di mobilità potrebbero essere soddisfatte, per parte della domanda passeggeri, da altre modalità di trasporto pubblico, in particolare il trasporto su gomma, che però risente maggiormente dei problemi di congestione di traffico caratteristici delle aree densamente urbanizzate; peraltro, in genere, nella fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale le autorità competenti per la programmazione (Regioni ed enti locali) utilizzano il trasporto su gomma in una logica di intermodalità rispetto al trasporto ferroviario o, in alternativa, su percorsi non adeguatamente coperti dall'infrastruttura ferroviaria. Solo in casi rari si parla di servizi "sostitutivi" del trasporto ferroviario, peraltro garantiti dallo stesso gestore.

In ogni caso, con riferimento all'operazione in esame, non appare necessario accertare il grado di eventuale sostituibilità del trasporto pubblico locale ferroviario con modalità alternative, segnatamente il trasporto su gomma, poiché ciò non muterebbe in modo sostanziale la valutazione degli effetti concorrenziali.

Dal punto di vista geografico, il mercato del trasporto pubblico locale si caratterizza per il riferimento a bacini di utenza interessati da flussi di mobilità locale/regionale. Considerata, poi, la caratteristica dell'affidamento dei servizi in esclusiva attraverso i contratti di servizio, nel caso di specie si può ritenere che i mercati geografici interessati coincidano innanzitutto con l'insieme dei bacini di utenza rientranti nell'ambito dei contratti di servizio stipulati dalla Regione con il Consorzio Trasporti Integrati.

iii) Il mercato del trasporto ferroviario di merci

Con riferimento ai servizi di trasporto ferroviario di merci, l'Autorità nei suoi precedenti ha sempre distinto tra: (i) i mercati del trasporto di merci per via terrestre, al cui interno si può avere una organizzazione intermodale del servizio, e che possono essere distinti ulteriormente dal lato del prodotto sulla base della tipologia di merce trasportata; (ii) il mercato della fornitura di servizi di trazione ferroviaria - intesi come la fornitura di locomotive e di macchinisti necessari per la resa

affidante, alla data del 30 giugno 2012; iii) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; iv) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

di servizi di trasporto ferroviario nei mercati a valle⁴. Tali mercati presentano dimensioni nazionali.

Nel caso di specie, la valutazione comunque non muterebbe in caso di diverse ipotesi sulla definizione del mercato interessato.

Effetti dell'operazione

Nel mercato dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferro (*tram*), ATC e FER gestiscono congiuntamente, in regime di esclusiva, i servizi nei bacini provinciali di Bologna e di Ferrara (rispettivamente fino al 2017 e al 2013), mentre solo FER fornisce detti servizi anche nel bacino provinciale di Rimini, congiuntamente ad altri soggetti (fino al 31 dicembre 2012), tramite la partecipazione nella società Adriatic Transport Group S.p.A..

Nel bacino provinciale di Rimini, l'operazione notificata determina l'ingresso di un nuovo operatore, seppure congiuntamente ai soggetti che attualmente gestiscono il servizio in tali bacini. Per tale ragione, l'operazione, limitatamente a tale mercato, non appare idonea a produrre effetti pregiudizievoli della concorrenza.

Nei bacini Provinciali di Bologna e di Ferrara, l'operazione in esame determina l'uscita dei due operatori che congiuntamente (attraverso due società consortili) forniscono servizi di trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), ai quali si sostituirà l'unica entità scaturente dalla concentrazione.

Sul punto, va rilevato che i contratti di servizio stipulati con le amministrazioni provinciali di Bologna e di Ferrara in scadenza, rispettivamente, il 28 febbraio 2017 e il 31 dicembre 2013, definiscono l'entità e la tipologia dei servizi che le amministrazioni stesse intendono rendere disponibili agli utenti del trasporto pubblico locale. Pertanto, già prima della realizzazione dell'operazione in esame, i mercati nelle province interessate risultavano inevitabilmente caratterizzati da una situazione di sostanziale stabilità e non contendibilità. In tale ottica, l'operazione potrebbe, in primo luogo, favorire il conseguimento di economie di scala e di gamma, fornendo carattere strutturale alle alleanze già realizzate in sede di partecipazione alle gare. E ciò, soprattutto, in vista della possibile partecipazione della società risultante dalla fusione alle gare bandite negli altri bacini geografici, in considerazione della presenza, dal punto di vista dell'offerta potenziale, di numerosi e qualificati concorrenti nazionali e stranieri (ad esempio, SITA, A.P.M., ACTV, G.T.T., TRAMBUS e TRANSDEV). A partire dal 31 marzo 2012⁵, infatti, l'art. 4 del D.L. 138/2011 prevede l'obbligo di gara per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali il cui valore è superiore o uguale a 900.000 euro annui.

In secondo luogo, la realizzazione di una sinergia stabile e strutturata tra ATC e FER potrebbe incentivare nuovi investimenti, suscettibili di tradursi in un miglioramento della qualità dei servizi, a potenziale beneficio dell'utenza.

Nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario regionale, l'operazione determina l'ingresso di un nuovo operatore, seppure congiuntamente ai soggetti che già gestiscono il servizio in tale bacino regionale. Per tale ragione, l'operazione, limitatamente a tale mercato, non appare idonea a produrre effetti pregiudizievoli della concorrenza.

Infine, con riferimento ai servizi di trasporto ferroviario di merci, non possono trarsi effetti anticoncorrenziali direttamente connessi con l'operazione in esame, dal momento che solo FER è attiva nel mercato in oggetto attraverso la società controllata Oceanogate S.p.A.

⁴ Cfr. provv. n. 19285 dell'11 dicembre 2008, caso C9819 - *Deutsche Bahn/Nordcargo*; provv. n. 17327, del 18 settembre 2007, caso A389 - *Rail Traction Company/Rete Ferroviaria Italiana-Ferrovie dello Stato*; provv. n. 8065 del 24 febbraio 2000, caso A227 - *Cesare Fremura-Assogistica/Ferrovie dello Stato* e provv. n. 1511 del gennaio 2005, caso C7476 - *FS Cargo/Cemat*.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO che l'Autorità si riserva di valutare se, alla luce delle informazioni comunicate dalle società ATC S.p.A. e F.E.R S.r.l. nell'ambito della notifica preventiva dell'operazione di concentrazione di cui all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, possano emergere elementi rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della medesima legge;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

⁵ Con decorrenza diversa a seconda delle caratteristiche dell'affidamento in corso.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11402 - CEAM/CEAM SERVIZI TORINO*Provvedimento n. 23181*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Ceam S.r.l., pervenuta in data 6 dicembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Ceam S.r.l. (di seguito, Cm) è una società di diritto italiano appartenente alla divisione Otis del gruppo United Technologies Corporation (di seguito, Utc), divisione operante nel settore degli ascensori ossia in generale nella produzione, vendita, installazione, manutenzione e riparazione di impianti e sistemi per il trasporto verticale e orizzontale (ascensori, scale e tappeti mobili, montacarichi, ponti di carico per l'imbarco sugli aerei, ecc) per edifici, stabilimenti e complessi pubblici e privati. In generale, il gruppo Utc è specializzato nella fornitura di beni e servizi ad alta tecnologia principalmente per l'industria aerospaziale, automobilistica e delle costruzioni. In particolare, le attività interessate possono essere schematicamente rappresentate dalle sette divisioni seguenti: Otis per gli ascensori; Carrier per gli impianti di condizionamento, riscaldamento, ventilazione e refrigerazione; Hamilton Sundstrand per i prodotti aerospaziali e i sistemi di controllo del volo e dei motori; Pratt&Whitney per i motori destinati ad aerei commerciali, civili e militari e per i sistemi di propulsione e le turbine industriali; Sikorsky Aircraft specializzata in elicotteri commerciali e militari; Utc Power in materia di produzione distribuita di energia per l'uso in mezzi di trasporto commerciali e in edifici; infine, Utc Fire&Security Systems per quel che riguarda la sicurezza elettronica, personale e antincendio.

Cm, interamente partecipata dalla società United Technologies Holding Italy S.r.l., è riconducibile alla *holding* statunitense del gruppo Utc, la quale è quotata in diverse borse valori (New York, Londra, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Zurigo) e presenta un azionariato diffuso, con nessuno dei soci in grado di esercitare, individualmente o collettivamente, un'influenza decisiva.

Il fatturato conseguito dal gruppo Utc nell'esercizio 2010 è stato complessivamente pari a 36,4 miliardi di euro, di cui 8,4 miliardi di euro e 538 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

Ceam Servizi Torino S.r.l. (di seguito, Cst) è una società italiana che svolge attività di vendita e installazione di impianti elevatori, fornendo altresì i connessi servizi di manutenzione e riparazione.

Cst, che da parte sua non controlla alcuna società, risulta allo stato soggetta al controllo della stessa Cm, che ne detiene il 50% del capitale, esercitato congiuntamente a due persone fisiche, che ne detengono la frazione rimanente suddivisa in parti uguali.

Il fatturato realizzato, nel corso del 2010 e interamente in Italia, da Cst è stato complessivamente pari a 4,3 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Cm e quindi del gruppo Utc, del controllo esclusivo di Cst.

In particolare, il passaggio dall'attuale situazione di controllo congiunto ad una di controllo esclusivo su Cst avverrà ad esito dell'acquisto, da parte di Cm, di una quota aggiuntiva del relativo capitale sociale pari all'1% (quota ceduta in misura paritetica da entrambe le persone fisiche socie), nonché della modifica dei patti parasociali di Cst tale da attribuire a Cm la maggioranza nella *governance* della stessa Cst.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello degli impianti di trasporto orizzontale e verticale in genere (ascensori, montacarichi, scale mobili, tappeti mobili, *loading bridge* per l'imbarco sugli aerei, ecc.) in cui opera la società oggetto di acquisizione; si tratta di beni durevoli con una vita utile variabile tra i 20 e i 60 anni a seconda dell'intensità del loro utilizzo e della collocazione (in edifici pubblici o privati). All'interno di tale settore è possibile distinguere tra (i) vendita e installazione¹ di impianti (a loro volta suddivisibili in: ascensori idraulici (oleodinamici), elettrici tradizionali, elettrici di tipo Mrl (senza locale macchina), scale e tappeti mobili, che richiedono in generale una maggiore specializzazione, e altri) e (ii) manutenzione e riparazione degli stessi. Difatti, sebbene sussistano elementi di continuità tra le due attività, numerosi fattori tendono a far ritenere distinti i relativi mercati².

Dal lato della domanda, in particolare, i soggetti che richiedono i servizi in questione sono di regola diversi: per quel che riguarda la vendita e l'installazione di nuovi impianti, si tratta in prevalenza dell'impresa edile che ha in carico la costruzione (o la ristrutturazione) dello stabile interessato, mentre nel caso della manutenzione e riparazione di impianti esistenti la domanda origina dai proprietari degli immobili (pubblici e privati) o dagli amministratori di condominio. Nel dettaglio, l'intervento manutentivo -peraltro previsto per legge³- può essere di tipo ordinario (in caso di verifica di integrità/efficienza, revisione, pulizia e sostituzione di piccole parti o

¹ L'attività di installazione viene spesso svolta da soggetti diversi dal venditore ai quali quest'ultimo subappalta i relativi lavori; ad ogni modo, rimane in capo all'impresa venditrice la responsabilità, nei confronti della clientela, per i difetti dell'impianto venduto e per la sua non corretta installazione. Si ritiene perciò che le due attività di vendita e di installazione rappresentino un unico mercato rilevante.

² Cfr. da ultimo provv. n. 22652, C11144 *MANUTENZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORI/LENZI*, in Boll. n. 30/11.

³ Ai sensi della normativa in vigore (Dpr n. 162/99), gli ascensori e le scale mobili devono essere sottoposti a visite periodiche, a cadenza non soltanto biennale (da parte di enti competenti quali Asl, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, Ministero del lavoro, organismi di certificazione) ma anche semestrale, da parte di imprese abilitate e con personale tecnico munito di apposito patentino (legge n. 1415/42). Il Dpr n. 162/99 richiede inoltre di indicare nell'ascensore quale sia l'impresa incaricata delle visite periodiche; nelle targhette affisse negli impianti è così presente la

componenti usurati o danneggiati, operazioni effettuate con regolarità -annotandone i risultati sul relativo libretto- al fine di garantire e preservare la sicurezza e la funzionalità degli impianti) ovvero straordinario (ammodernamento, anche a fini estetico-funzionali, e adeguamento degli impianti alle nuove normative fino, eventualmente, alla loro integrale sostituzione).

Anche dal lato dell'offerta esistono sensibili differenze. Il mercato della vendita e installazione è caratterizzato dalla maggiore presenza di multinazionali generalmente integrate verticalmente (lungo una filiera costituita dalle fasi di: produzione di componenti e pezzi di ricambio e loro assemblaggio; vendita e installazione di nuovi impianti; manutenzione e riparazione di impianti esistenti), mentre le altre imprese che non possiedono stabilimenti produttivi possono, in alternativa all'acquisto del prodotto finito, assemblare esse stesse parti e componenti reperibili sul mercato (funi, cabine, guide, pistoni, ecc) per realizzare nuovi impianti.

Le stesse imprese produttrici verticalmente integrate (Utc-Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp), tuttavia, realizzano nei propri stabilimenti soltanto una parte dei componenti necessari; i rimanenti, e in particolare quelli di uso comune per i quali risulterebbe troppo oneroso installare una apposita linea di produzione, vengono acquistati sul mercato della componentistica. Gli operatori indipendenti sono invece specializzati nella produzione o di singole parti specifiche o di una pluralità di componenti e di *kit* completi di ascensori.

In particolare nel mercato della manutenzione e riparazione operano anche molte imprese (eventualmente individuali) di piccola e media dimensione attive, generalmente, in un solo segmento della filiera e in un ambito territoriale piuttosto limitato; queste imprese fanno leva sulla flessibilità organizzativa, sulla ridotta incidenza del costo del personale, sull'adattabilità alle esigenze della clientela e sui rapporti personali instaurati con i proprietari o gli amministratori di condominio.

In generale, la capacità produttiva delle imprese, intesa in particolare quale estensione e volume dei servizi offerti, dipende prevalentemente dalla quantità e dall'organizzazione del personale tecnico impiegato.

L'elevato numero di imprese, anche di piccola e piccolissima dimensione, che svolgono in particolare attività di manutenzione e riparazione testimonia dell'ampiezza del relativo bacino di utenza, elemento che rappresenta una peculiarità del contesto italiano dove, rispetto ad altri Paesi con una superficie territoriale anche maggiore, il numero di impianti in funzione è sensibilmente superiore. Tra le ragioni è possibile individuare, oltre alla generalmente elevata vita utile degli impianti che richiede di conseguenza una continua attività di manutenzione, la normativa di settore che, in Italia, prevede l'obbligatorietà non solo della manutenzione periodica, ma anche della stessa presenza e installazione (con la conseguente necessaria manutenzione successiva) di impianti di sollevamento in edifici con più di tre piani⁴.

Infine, anche l'importanza del fattore prezzo è generalmente diversa. Nel caso dell'installazione, e soprattutto per gli impianti di fascia medio alta, la scelta del fornitore operata dal progettista ingegnere o architetto si basa anche su elementi quali le caratteristiche tecniche e qualitative, la *performance*, il pregio dei materiali e l'estetica per una maggiore personalizzazione dell'impianto; assumono inoltre rilievo il supporto di consulenza, il marchio aziendale e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate. Nel caso della manutenzione, i condomini risultano generalmente più propensi ad accettare servizi di qualità corrente purché ad un prezzo contenuto. Da questo punto di vista i contratti di manutenzione e riparazione presentano inoltre, in genere, una durata più

relativa denominazione sociale e gli eventuali marchi.

⁴ In particolare, la legge n. 13/89 e il suo decreto di attuazione (Dm n. 236/89) prevedono, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione completa di immobili con più di tre piani, l'installazione di un ascensore per ogni scala.

contenuta in particolare per quel che riguarda condomini e soggetti privati⁵, maggiore invece nel caso di clienti diversi (quali ad esempio strutture commerciali e settore pubblico).

In generale, le grandi imprese verticalmente integrate privilegiano l'espansione nel mercato della vendita e installazione di impianti e, soprattutto, in quello dei connessi servizi di manutenzione e riparazione (attraverso l'acquisizione di imprese di piccole dimensioni e di rami d'azienda ivi attivi ovvero, in taluni casi, dei soli contratti di manutenzione), piuttosto che nel mercato più a monte della produzione di componenti per gli impianti stessi. Difatti, l'eventuale mancanza di stabilimenti produttivi non pregiudicherebbe, per queste imprese, l'operatività nei due mercati a valle, attesa la possibilità di acquistare i singoli componenti sul mercato per il successivo assemblaggio, situazione peraltro comune a molti operatori concorrenti.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica i mercati del prodotto *sub* (i) e (ii) hanno dimensioni differenti.

Per quanto attiene alla vendita e installazione di nuovi impianti, il mercato è da ritenersi esteso al territorio regionale, in ragione del fatto che le imprese edili hanno maggiori possibilità di ricercare condizioni di fornitura più vantaggiose a livello regionale senza che la tempestività del servizio assuma una rilevanza essenziale nella scelta⁶. Peraltro, soprattutto le imprese di costruzione di maggiori dimensioni possono rivolgersi, per grandi commesse, a fornitori di regioni diverse da quella di appartenenza.

Diversamente, il mercato della manutenzione e riparazione di impianti esistenti può ritenersi al più di dimensione provinciale. L'economicità e la tempestività dell'intervento rappresentano infatti, in questo caso, fattori competitivi di primaria importanza, non solo considerando i possibili casi di urgenze (persone bloccate nelle cabine) ma anche in relazione a situazioni diverse quali una protratta impossibilità di uso dell'impianto causa guasto dello stesso. Tali fattori, per essere soddisfatti al meglio, richiedono la presenza dell'impresa manuttrice nelle vicinanze degli impianti da servire così da superare, o quantomeno attenuare, eventuali problemi derivanti da fattori esterni (distanze, difficoltà di collegamento, ecc), contenendo altresì il costo della mano d'opera e quindi il prezzo del servizio reso.

Pertanto, alla luce delle zone di operatività dell'impresa oggetto di acquisizione, il mercato geografico rilevante *sub* (i) può essere assunto su scala regionale, corrispondente in particolare alla regione Piemonte, e il mercato geografico rilevante *sub* (ii) può essere assunto su scala provinciale, corrispondente in particolare alle province di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria, Vercelli, Biella, Brescia, Verbania, Novara e Aosta.

Effetti dell'operazione

L'operazione in esame determina sostanzialmente un cambio di qualità del controllo da parte del gruppo Utc in relazione ad una società, Cst, di fatto già controllata (in via congiunta).

Ad ogni modo, scorporando Cst dal gruppo di appartenenza e quindi considerandola singolarmente, la sua incidenza risulta -secondo le stime fornite- di modesta entità sia nel mercato della fornitura dei servizi di vendita e installazione di impianti nella regione Piemonte (pari al 2,5%), sia nel dettaglio dei mercati provinciali interessati in relazione alla fornitura dei servizi di manutenzione e riparazione di impianti. A quest'ultimo riguardo, la quota stimata per Cst risulta del tutto trascurabile in quattro province (Brescia, Verbania, Novara e Aosta), e comunque

⁵ Ciò risulta favorito anche dal fatto che i condomini (e i proprietari privati) sono considerati come consumatori ai sensi del Codice del consumo, e che i contratti pluriennali necessitano in genere del voto assembleare in quanto eccedenti i poteri dell'amministratore di condominio.

inferiore all'1% in altre quattro province (Cuneo, Alessandria, Vercelli e Biella); diversamente, nei soli casi delle province di Torino e Asti essa risulta compresa tra il 3 e il 4%.

Ad ogni modo, la quota aggregata del gruppo acquirente, comprensiva quindi della già controllata Cst, risulta pari al 22% circa nel predetto mercato regionale (a fronte della presenza delle multinazionali Kone e Schindler con una posizione individuale stimata pari, rispettivamente, al 25 e al 12% circa), e al massimo pari al 28,5% circa nei predetti mercati provinciali (tale valore massimo viene raggiunto nella provincia di Novara dove, come detto, l'apporto incrementale di Cst è pressoché nullo). I mercati provinciali relativi alle attività di manutenzione e riparazione di impianti appaiono peraltro frammentati e caratterizzati dalla presenza, non solo delle multinazionali Kone e Schindler, ma anche di diversi altri operatori di più piccola dimensione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

⁶ Cfr. da ultimo provv. n. 22631, C11134 *VOEM SERVIZI/SIEL ASCENSORI*, in Boll. n. 29/11.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11405 - OVIESSE/RAMO DI AZIENDA DI ASCOCENTRO*Provvedimento n. 23183*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società OVIESSE S.p.A., pervenuta in data 9 dicembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Oviesse S.p.A. (di seguito, Oviesse) è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori a marchio "Oviesse Industry" interamente controllata dal Gruppo Coin S.p.A. (di seguito, Gruppo Coin), società *holding*, con funzioni di finanziamento e coordinamento (tecnico, commerciale, industriale e finanziario) delle proprie controllate, principalmente attive nel settore della distribuzione al dettaglio di abbigliamento e di accessori, con i marchi "Coin", "Oviesse", "Young Village" e "Upim". Gruppo Coin S.p.A. è, a sua volta, controllata da CIE Management, una società di gestione di fondi di investimento, controllata da persone fisiche.

Nel 2010 il gruppo Coin ha conseguito un fatturato consolidato pari circa a 1,7 miliardi di euro, di cui circa 14,7 milioni di euro realizzati nel resto dell'Unione Europea e circa 1,5 miliardi di euro in Italia.

Oggetto dell'operazione è il ramo d'azienda di proprietà della società Ascocentro S.r.l., costituito dall'esercizio commerciale, dotato di autorizzazione per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, situato all'interno del centro commerciale denominato "Liz Gallery", in Montesarchio (BN).

La società Ascocentro S.r.l. ha per oggetto l'esecuzione di opere edili in genere, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la locazione non finanziaria di fabbricati, terreni e aziende nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di autoveicoli motoveicoli e di natanti in genere.

Non sono disponibili i dati di fatturato del ramo d'azienda sopra citato in quanto in precedenza gestito da terzi.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, da parte di Oviesse, per una durata di cinque anni, del ramo d'azienda di cui sopra, comprensivo del diritto di godimento e detenzione dell'immobile, del diritto di uso e godimento delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, del diritto di uso, non in esclusiva per sé e per la propria clientela, di posti auto ubicati nel parcheggio ricompreso nell'area di pertinenza del centro commerciale, del diritto di intestazione *pro-tempore* dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio di generi non alimentari e del diritto-dovere di avvalersi della denominazione del centro commerciale "Liz Gallery" nonché di ogni altro segno distintivo del centro commerciale che fosse, anche in futuro, ideato da Ascocentro.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il mercato interessato dalla presente operazione è quello relativo alla distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e dei relativi accessori.

In Italia, la distribuzione dei capi d'abbigliamento e degli accessori avviene attraverso due canali principali: i negozi tradizionali, spesso specializzati per tipologie di prodotto, e la distribuzione moderna.

La distribuzione moderna si distingue da quella tradizionale al dettaglio innanzitutto per il servizio offerto al cliente: nei punti vendita della distribuzione moderna prevale, infatti, il libero servizio mentre nei negozi tradizionali la vendita assistita. Inoltre, la distribuzione moderna si caratterizza, dal punto di vista della tipologia dei punti vendita, per la grande superficie di questi ultimi e per la presenza di reparti dedicati a differenti categorie di prodotti (abbigliamento uomo, donna, bambino, abbigliamento intimo), mentre i punti vendita tradizionali sono spesso specializzati in una gamma ristretta di prodotti.

Deve, tuttavia, osservarsi che i punti vendita di abbigliamento sono, ormai in misura significativa, negozi specializzati nella vendita di un unico marchio, i cosiddetti negozi "monomarca" (ad esempio, Max Mara, Stefanel, Replay, Mariella Burani, Max & Co.), dove prevale il libero servizio che permette al consumatore di scegliere autonomamente, ma allo stesso tempo assicura, qualora venga richiesta, la vendita assistita tipica dei negozi tradizionali. È necessario, inoltre, evidenziare come la disposizione in un unico punto vendita di tutte le tipologie di prodotto non rivesta un'importanza determinante in quanto i capi di abbigliamento e gli accessori sono beni durevoli, di valore unitario elevato, che soddisfano vari bisogni: quello primario di vestirsi, ma anche un insieme complesso di altre necessità legate all'immagine individuale e sociale di una persona. Il consumatore è, dunque, disposto a visitare diversi negozi, comparandone le offerte in termini di qualità, prezzo e gusto, nonché a ripetere la ricerca per ogni articolo di cui ha bisogno.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene, dunque, che la distribuzione moderna e i negozi tradizionali facciano parte del medesimo mercato.

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante del prodotto ha dimensione locale, corrispondente alla provincia di Benevento.

Effetti dell'operazione

Nella provincia di Benevento, il Gruppo Coin è presente nel mercato della distribuzione al dettaglio di capi d'abbigliamento e relativi accessori con una quota pari al [1-5%]¹. Si osserva, altresì, che il mercato citato è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti. Alla luce di quanto sopra esposto e data la trascurabile incidenza dell'acquisizione, da parte del gruppo Coin per il tramite di Oviesse, del controllo del ramo d'azienda citato, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza nella provincia di Benevento nel mercato della distribuzione al dettaglio di capi di abbigliamento e accessori.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

INDAGINI CONOSCITIVE

IC46 - SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO

Provvedimento n. 23184

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Il teleriscaldamento è un sistema per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e per il riscaldamento a distanza degli edifici residenziali, terziari e commerciali. Tale sistema si caratterizza per un uso efficiente dell'energia, in particolare nel caso sia basato su un impianto di cogenerazione, cioè di generazione congiunta di elettricità e calore.

In un sistema di teleriscaldamento il calore (acqua calda, acqua surriscaldata, vapore) viene prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione (entrambi alimentati da vari possibili combustibili) o da una sorgente geotermica e poi distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni.

La necessità di assicurare che i fluidi prodotti arrivino all'utente con la temperatura desiderata limita l'estensione geografica della rete di teleriscaldamento collegata ad un dato impianto di produzione.

L'esistenza di un significativo investimento infrastrutturale può rendere la rete di teleriscaldamento che serve una certa area un monopolio naturale.

2. In virtù dei vantaggi offerti in termini di risparmio energetico, l'installazione di reti di teleriscaldamento gode di alcune agevolazioni, come i contributi in conto capitale e in conto esercizio per gli impianti. Nel caso di reti collegate ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento, si aggiungono altri incentivi specifici, quali l'esenzione dall'acquisto di certificati verdi, l'esenzione dall'accisa e la riduzione dell'IVA sul gas bruciato nell'impianto, la possibilità di ottenere i Titoli di Efficienza Energetica e, in alcuni casi, i Certificati Verdi. L'elettricità prodotta gode della priorità di dispacciamento e quella proveniente da impianti di piccole dimensioni può essere ceduta al GSE attraverso il servizio di Scambio sul Posto.

3. Nel tempo l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni relative al settore del teleriscaldamento, riguardanti sia il livello delle tariffe, sia i vincoli relativi alla scelta di connettersi o meno alla rete di teleriscaldamento, sia alle modalità di affidamento della gestione del servizio.

4. Le tariffe del servizio di teleriscaldamento sono proporzionate all'energia termica prelevata e sono generalmente determinate in modo che il costo del servizio fornito dal teleriscaldamento risulti equivalente al costo che si dovrebbe sostenere per avere lo stesso servizio attraverso il gas

naturale; l'uso di caldaie a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua igienico-sanitaria è infatti percepito come il miglior sostituto del teleriscaldamento.

Per ottenere tale equivalenza, si considerano non solo i costi del gas (determinati spesso sulla base del prezzo del gas naturale definito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas ai fini della determinazione della tariffa di riferimento per clienti domestici) ma anche i costi evitati dagli utenti di una rete di teleriscaldamento (oneri per sostituzione periodica della caldaia, manutenzione e conduzione, controlli obbligatori, ecc.).

5. Le possibilità di scelta tra il servizio di teleriscaldamento e modalità alternative di produzione del calore e dell'acqua calda dipendono dalla disponibilità o meno, nelle vicinanze dell'utente, di una rete di teleriscaldamento. Spesso tali reti vengono costruite contestualmente alla realizzazione di nuovi complessi residenziali o commerciali. Talvolta, i comuni impongono l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento di tutti gli edifici costruiti in un'area circostante l'impianto di produzione dei fluidi.

Una volta effettuato l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, i costi di disconnessione e di passaggio ad un differente sistema di produzione di calore appaiono tali da rendere la scelta iniziale economicamente pressoché irreversibile.

6. Il quadro normativo relativo al servizio di teleriscaldamento appare piuttosto carente. Il legislatore ha fornito solo una definizione "indiretta" del teleriscaldamento in un decreto ministeriale del 2005 che si occupa della produzione combinata di energia elettrica e calore¹. Inoltre, l'attività di teleriscaldamento non è soggetta a regolamentazione delle condizioni di fornitura da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

La qualificazione del servizio di teleriscaldamento quale servizio pubblico locale è assai dibattuta. In ogni caso, non esistono riserve di legge a favore di determinati soggetti per l'installazione e la gestione di sistemi di teleriscaldamento.

7. La situazione delineata potrebbe presentare significative criticità dal punto di vista concorrenziale, che attengono ad esempio al livello delle tariffe per il servizio di teleriscaldamento e alle possibili restrizioni alla *interfuel competition*, con particolare riferimento a quelle derivanti dagli obblighi di connessione alla rete di teleriscaldamento e agli ostacoli alla disconnessione da tale rete posti da alcuni Comuni.

Al fine di valutare tali criticità, appare opportuno procedere ad una analisi del settore del teleriscaldamento, nel corso della quale verranno esaminate: le caratteristiche tecniche ed economiche delle reti di teleriscaldamento; la diffusione delle differenti tipologie di sistemi di teleriscaldamento; la qualificabilità del teleriscaldamento come servizio pubblico locale e le problematiche connesse relative alle procedure di scelta dei gestori dei servizi di teleriscaldamento; le norme adottate dagli enti locali e i vincoli imposti alla connessione/disconnessione dalle reti di teleriscaldamento; le formule tariffarie adottate; le possibilità di scelta tra modalità alternative di produzione del calore da parte degli utenti e, quindi, le possibilità di *interfuel competition*; il livello delle tariffe applicate in relazione ai costi sostenuti per la produzione del servizio; le incentivazioni previste dalla normativa attuale; il ruolo del teleriscaldamento nello sviluppo di sistemi di distribuzione chiusi basati sulla cogenerazione; le aree in cui sarebbe appropriato un intervento normativo e regolamentare.

Tutto ciò premesso e considerato;

¹ D.M. 24 ottobre 2005 Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239; si veda in particolare art. 2, comma 3, lett. a).

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, ad un'indagine conoscitiva riguardante il settore del teleriscaldamento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS902 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE INPGI-ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI

Roma, 13 dicembre 2011

Presidente dell'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"
Presidente Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani

La scrivente Autorità ha ricevuto da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (di seguito INPGI) la richiesta di parere in merito alla convenzione in corso di stipulazione con il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani (di seguito il Fondo) avente ad oggetto l'erogazione agli iscritti al Fondo della prestazione di previdenza complementare consistente in una rendita vitalizia. La convenzione, in particolare, non attiene all'attività relativa alla fase dell'accumulo del montante utilizzato per la prestazione previdenziale, ma attiene alla fase di liquidazione/erogazione di detta prestazione, nel momento in cui l'iscritto al Fondo matura il diritto di esigere la prestazione di previdenza complementare.

Alla luce delle informazioni disponibili, l'Autorità ritiene necessario, nel presente parere, rilevare quanto segue. In primo luogo e anche in una prospettiva futura, è opportuno sottolineare che, in linea di principio, il Fondo selezioni l'operatore di riferimento per l'erogazione della prestazione previdenziale a seguito di un confronto trasparente tra i potenziali operatori, confronto che conduca alla individuazione della prestazione previdenziale più vantaggiosa per i propri iscritti. A questi fini, occorre una chiara indicazione delle migliori condizioni che possono essere assicurate agli iscritti e, in particolare, dei minori costi che un operatore trasferisce sul consumatore finale, in termini di caricamenti, spese e coefficienti tecnici utilizzati. Nella prospettiva di non ingessare il comparto della previdenza complementare, inoltre, appare utile che la convenzione sia soggetta a periodiche verifiche che consentano di cogliere tempestivamente le eventuali migliori offerte alternative.

Qualora l'operatore individuato sia, in ragione delle migliori condizioni offerte, l'ente che già eroga le prestazioni di previdenza obbligatoria vale osservare quanto segue. Da un lato, l'ampliamento dell'attività dell'INPGI dal settore della previdenza obbligatoria a quella complementare potrebbe, in talune circostanze, condurre ad un ampliamento dell'offerta e ad una migliore qualità/minori costi nella prestazione dei servizi di previdenza complementare; dall'altro, l'ente di previdenza obbligatoria non si pone sul mercato in una posizione di parità rispetto agli altri operatori, ma dispone dei vantaggi derivanti dall'area di attività in riserva legale e, pertanto, tale ampliamento di attività, se non correttamente attuato, potrebbe avere un impatto sullo sviluppo

competitivo dell'attività di erogazione delle prestazioni di previdenza complementare, vale a dire proprio il comparto dove operano in libera concorrenza imprese dotate di particolari requisiti di natura patrimoniale che rappresentano specifici vincoli di natura regolamentare e di vigilanza prudenziale.

In questo contesto, anche alla luce dei precedenti pareri resi dall'Autorità, l'ampliamento dell'attività dell'INPGI al comparto della previdenza complementare dovrebbe essere realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art 6 del Decreto Legislativo n. 252/05 - che oltre ai "*criteri di separazione contabile*" prevede anche "*la costituzione di società di capitali*" – e dei principi concorrenziali sanciti dall'art. 8 della legge n. 287/90, laddove dispone il ricorso a società separate per assicurare la parità di trattamento tra operatori che svolgono attività in mercati diversi.

Inoltre, è necessario assicurare un'effettiva libertà di scelta al singolo lavoratore in merito allo strumento di previdenza complementare di cui vuole beneficiare. Il necessario presupposto perché tale diritto possa essere esercitato è un'effettiva trasparenza informativa agli iscritti all'INPGI e al Fondo. Questi ultimi devono, sia nella fase di accumulo del montante che nel momento decisivo della scelta della prestazione di previdenza complementare di cui avvalersi, avere una chiara percezione della distinzione tra le prestazioni di natura obbligatoria (che non possono essere erogate da soggetti diversi dall'INPGI) e quelle che invece potrebbero ricevere anche da operatori alternativi sul mercato. A questi ultimi fini, appare necessario altresì garantire una chiara informativa sulla c.d. portabilità del montante, sulle caratteristiche della prestazione di previdenza complementare (ad es. in termini di rendimento garantito, coefficienti utilizzati, costi applicati), nonché sulla possibilità di scegliere eventuali operatori e strumenti previdenziali alternativi. Inoltre, sia l'INPGI che il Fondo devono porre in essere tutte le modalità e strumenti necessari a permettere che la possibilità di scelta del singolo sia effettiva e non rimanga un'astratta eventualità prevista dalla normativa vigente.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS903 – COMUNE DI CAPRI (NA) - SERVIZI DI RACCOLTA, SPEZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Roma, 6 dicembre 2011

Comune di Capri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dall'affidamento diretto da parte del Comune di Capri, per nove anni, del servizio del ciclo integrato dei rifiuti in favore della società "Capri Servizi s.r.l. unipersonale"

Deve in merito osservarsi che, secondo giurisprudenza comunitaria ormai consolidata in tema di *in house providing*, affinché si possa procedere ad un affidamento diretto in deroga alle procedure ad evidenza pubblica è necessario che l'ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ciò si risolve nella necessità di prevedere meccanismi che consentano all'affidante di influenzare in modo determinante le decisioni concernenti gli obiettivi strategici e le decisioni dell'affidataria e, contestualmente, nel divieto per quest'ultima di acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo da parte dell'ente pubblico, attraverso l'eccessivo ampliamento dell'oggetto sociale o della espansione territoriale dell'attività della società.

Quanto all'esistenza del c.d. controllo analogo sulla società Capri Servizi s.r.l. unipersonale, va osservato che, se da un lato, nel caso di specie, si è in presenza della partecipazione pubblica totalitaria e lo Statuto sembrerebbe prevedere regole tese ad assicurare all'ente locale l'esercizio di poteri di controllo e di indirizzo sulle attività della società controllata; di contro, quanto all'altro requisito richiesto per l'*in house providing* – ossia l'assenza di una vocazione commerciale della società partecipata – la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società affidataria appaiono idonee a pregiudicare il rapporto di controllo tra l'ente locale e l'impresa beneficiaria della gestione *in house*.

Si osserva, infatti, che lo Statuto della società Capri Servizi s.r.l. unipersonale (art. 3) prevede che la società possa svolgere, oltre ai servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento nel caso di specie, anche altre attività a favore dello stesso Comune (ad es., organizzazione e gestione delle azioni di *marketing* strategico e operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione e progettazione; progettazione, realizzazione, sviluppo, aggiornamento e manutenzione di sistemi informativi territoriali e di relativi siti *web*; sviluppo di *software* e pacchetti applicativi), di altri enti locali o di soggetti terzi (ad es., attività di formazione professionale, di studio, di ricerca).

La possibilità di svolgere tali attività, che possono potenzialmente essere offerte sul mercato anche a favore di terzi, lascia agevolmente presumere l'esistenza di una vocazione commerciale basata sul rischio d'impresa, suscettibile di condizionare le scelte strategiche della società, distogliendola dalla cura primaria dell'interesse pubblico di riferimento.

Sotto questo profilo, pertanto, la società Capri Servizi s.r.l. unipersonale non soddisfa i requisiti necessari ad essere definita una società *in house*.

L'Autorità resta in attesa di conoscere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, le iniziative adottate in relazione alle problematiche sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26, Legge 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente segnalazione, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXI- N. 52 - 2011

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione Statistica e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
